

L.R. 18 dicembre 2017, n. 37 [\(1\)](#).

Interventi a favore del cicloturismo.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 28 dicembre 2017, n. 138.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione promuove il cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale.

Art. 2 *Programmazione regionale.*

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli *articoli 2-bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9* (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare favorisce iniziative:

- a) per promuovere una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
- b) per favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti;
- c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie che valorizzino in particolare il territorio regionale.

2. Il programma è coordinato con gli interventi previsti all'*articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 38* (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) nonché con quelli finanziati sulla base di fondi strutturali europei e inerenti la realizzazione di ciclovie o altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.

Art. 3 *Formazione operatori del settore turistico* ⁽²⁾.

1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate da questa legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti.
2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16* (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).

⁽²⁾ Vedi, anche, il punto 1, *D.P.G.R. 26 maggio 2020, n. 181*.

Art. 4 *Elenco regionale*.

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della *legge 14 gennaio 2013, n. 4* (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 5 *Disposizioni transitorie*.

1. Le disposizioni indicate all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del piano di promozione turistica vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. La Giunta regionale adotta:
 - a) la deliberazione indicata al comma 2 dell'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
 - b) le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6 *Invarianza finanziaria.*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.